

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

**COMUNICATO STAMPA n. 54/05**

7 giugno 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-543/03

*Christine Dodl, Petra Oberhollenzer/Tiroler Gebietskrankenkasse*

**IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE LO STATO DI OCCUPAZIONE È  
COMPETENTE, IN VIA PRIORITARIA, QUANDO UN LAVORATORE  
SUBORDINATO HA DIRITTO ALLE STESSE PRESTAZIONI FAMILIARI AL  
CONTEMPO NELLO STATO DI OCCUPAZIONE E, PER IL SOLO FATTO CHE VI  
RISIEDE, NELLO STATO IN CUI ABITA CON LA SUA FAMIGLIA, AMMETTE  
ECCEZIONI**

*Se l'altro genitore esercita un'attività lavorativa nello Stato di residenza comune, quest'ultimo Stato è competente in via prioritaria*

Il regolamento n. 1408/71<sup>1</sup> garantisce a tutti i lavoratori comunitari la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali ed il beneficio delle prestazioni previdenziali indipendentemente dal luogo di lavoro o di residenza, al fine di non dissuaderli dall'esercitare il diritto alla libera circolazione. Secondo la regola generale, lo Stato di occupazione è competente ad erogare le prestazioni familiari al lavoratore subordinato anche se questi risiede con la sua famiglia in un altro Stato membro. Tuttavia, nel caso in cui sussiste il rischio di un cumulo delle prestazioni dello Stato di occupazione con quelle dello Stato di residenza, regole di priorità<sup>2</sup> impediscono un'eventuale sovracompensazione degli oneri familiari.

Le signore Dodl e Oberhollenzer sono cittadine austriache che lavorano in Austria, ma vivono in Germania, rispettivamente con il coniuge e con il compagno, entrambi cittadini tedeschi ed esercenti un'attività lavorativa a tempo pieno in Germania. In seguito alla nascita dei loro figli

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 (GU L 187, pag. 1).

<sup>2</sup> Previste dallo stesso regolamento n. 1408/71, nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento [n. 1408/71] (GU L 74, pag. 1), come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2002, n. 410 (GU L 62, pag. 17).

esse hanno preso un congedo parentale non retribuito durante il quale il loro rapporto di lavoro è stato sospeso. I loro rispettivi partner hanno percepito in Germania, in qualità di padri, assegni familiari corrispondenti alle indennità familiari di diritto austriaco, ma non hanno beneficiato del sussidio federale per l'educazione da parte del governo tedesco, poiché esercitavano un'attività lavorativa a tempo pieno.

Le signore Dodl e Oberhollenzer si sono viste negare il sussidio federale per l'educazione tedesco e quello, corrispondente austriaco, ogni volta, in ragione dell'asserita competenza dell'altro Stato membro. Esse hanno adito i tribunali austriaci. L'Oberlandesgericht Innsbruck ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee due questioni, per accertare, in primo luogo, se le signore Dodl e Oberhollenzer hanno perso la qualità di "lavoratore subordinato" ai sensi del regolamento n. 1408/71, in conseguenza della sospensione del loro rapporto di lavoro, durante la quale esse non erano tenute a versare contributi previdenziali, e, in secondo luogo, quale Stato membro è competente, in via prioritaria, a corrispondere la prestazione familiare in causa.

#### *La qualità di lavoratore ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1408/71*

Nel rilevare che la nozione di lavoratore in diritto comunitario varia a seconda del settore di applicazione considerato, la Corte ricorda che una persona possiede la qualità di lavoratore, ai sensi del regolamento n. 1408/71, quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa, presso un regime previdenziale generale o speciale, e ciò **indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro**. La Corte rimette la valutazione di fatto ai giudici nazionali.

#### *Le regole di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari*

La Corte constata che in Austria la madre, in quanto lavoratore subordinato in tale Stato, ha diritto al sussidio per l'educazione. Qualora le signore Dodl e Oberhollenzer fossero "lavoratori subordinati", residenti con le loro famiglie in uno Stato membro diverso da quello di occupazione, esse acquisterebbero un diritto ai sussidi familiari nello Stato di occupazione, l'Austria, in conformità al diritto comunitario.

Tuttavia, risulta che le signore Dodl e Oberhollenzer abbiano diritto a prestazioni familiari analoghe anche in Germania, dove risiedono. In Germania, infatti, un genitore ha diritto al sussidio per l'educazione per il solo fatto di risiedervi insieme al figlio.

In una tale situazione di cumulo di diritti a prestazioni familiari per lo stesso membro della famiglia e per lo stesso periodo, in linea di principio, è lo Stato membro di occupazione (nella fattispecie l'Austria) competente in via prioritaria a versare le dette prestazioni.

Tuttavia, quando la persona che alleva i bambini, in particolare il coniuge o il compagno del lavoratore in questione, esercita un'attività lavorativa nello Stato membro di residenza della famiglia, le prestazioni familiari devono essere versate da quest'ultimo Stato. Non è necessario che l'attività lavorativa sia esercitata da chi ha personalmente diritto alle dette prestazioni. In tale ipotesi il versamento delle prestazioni familiari da parte dello Stato di occupazione è sospeso fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni familiari previsto dalla legislazione dello Stato di residenza.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: DE, EN, FR, IT*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo*

*tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*